



Ricorso per Cassazione e prudente apprezzamento

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.05.2021, n. 12925

...omissis...

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell'accogliere il relativo motivo d'appello erariale, ha escluso la nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione del Direttore della Direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle entrate o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ritenendo l'esistenza e la legittimità della delega in capo all'effettivo sottoscrittore, Dott.ssss. Secondo la ricorrente, infatti, la CTR non avrebbe esaminato la circostanza di fatto decisiva, consistente nella mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, del solo specifico documento ("provvedimento prot. n. 2012/36533") che avrebbe potuto dimostrare l'esistenza e la legittimità della delega esercitata dal sottoscrittore dell'accertamento.

Come eccepito dalla controricorrente, con il motivo non si censura l'omesso esame di un fatto storico, determinato e decisivo, già introdotto nel contraddittorio, ma si pretende sostanzialmente di rivisitare il giudizio di merito che il giudice a quo ha espresso in ordine ai documenti prodotti in giudizio ed alla loro idoneità a rappresentare il fatto dell'esistenza di una delega di firma conferita al predetto sottoscrittore dell'atto.

Tale rivisitazione, già ex se inammissibile in questa sede di legittimità, lo è tanto più laddove pretende di censurare la valutazione in fatto del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di merito neppure sulla base della rilevanza di quest'ultimo, ma in ragione dell'apodittica esclusiva efficacia probatoria di un diverso documento non prodotto nel merito dall'Amministrazione, quindi per definizione non apprezzabile dalla CTR, neanche per dedurne la pretesa insufficienza di quelli invece prodotti.

Pertanto, il motivo è inammissibile, atteso che "Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4 - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; conforme, ex plurimis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, riproponendo nella sostanza la medesima censura di cui al primo motivo.

Anche il secondo motivo, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile.

Infatti, "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione." (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021
